



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

**Facoltà di
Giurisprudenza**

DIRITTO E GENERE. TEMI E QUESTIONI

a cura di
STEFANIA SCARPONI

2020



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

**Facoltà di
Giurisprudenza**

QUADERNI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

45

2020

Al fine di garantire la qualità scientifica della Collana di cui fa parte, il presente volume è stato valutato e approvato da un *Referee* interno alla Facoltà a seguito di una procedura che ha garantito trasparenza di criteri valutativi, autonomia dei giudizi, anonimato reciproco del *Referee* nei confronti di Autori e Curatori.

Proprietà letteraria riservata

© *Copyright 2020*
by Università degli Studi di Trento
Via Calepina 14 - 38122 Trento

ISBN 978-88-8443-900-0
ISSN 2284-2810

Libro in Open Access scaricabile gratuitamente dall'archivio IRIS - Anagrafe della ricerca (<https://iris.unitn.it/>) con Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 3.0 Italia License.

Maggiori informazioni circa la licenza all'URL:
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode>

Il presente volume è pubblicato anche in versione cartacea per i tipi di Editoriale Scientifica - Napoli, con ISBN 978-88-9391-766-7.

Giugno 2020

DIRITTO E GENERE.
TEMI E QUESTIONI

a cura di

Stefania Scarponi

Università degli Studi di Trento 2020

INDICE

	Pag.
Stefania Scarponi <i>Introduzione</i>	1
Donata Gottardi <i>La forza e la debolezza: la normativa e le politiche contro le discriminazioni di genere in Europa</i>	7
Anna Simonati <i>La 'cittadinanza di genere': una possibile chiave di lettura dell'evoluzione normativa</i>	27
Stefania Scarponi <i>La parità di genere nel lavoro e le nuove frontiere dell'antidiscriminazione</i>	49
Erminia Camassa <i>La parità di genere e il ruolo delle donne tra diritto di famiglia e diritti delle religioni</i>	83
Teresa Pasquino <i>Pluralismo dei modelli di convivenza e diritto alla genitorialità</i>	105
Maria (Milli) Virgilio <i>Le violenze maschili contro le donne. Tra impunità e populismo penale punitivo</i>	117
Giovanna Covi <i>Genere e linguaggio: azioni dell'Ateneo trentino e delle istituzioni locali</i>	139
Note sulle Autrici	157

PLURALISMO DEI MODELLI DI CONVIVENZA E DIRITTO ALLA GENITORIALITÀ

Teresa Pasquino

SOMMARIO: 1. *Premessa*. 2. *La disciplina interna in materia di coppie omosessuali*. 3. *Il diritto alla genitorialità nella giurisprudenza di merito*. 4. *La recente posizione delle Sezioni Unite della Suprema Corte*.

1. Premessa

Il tema delle convivenze e della loro possibile disciplina non costituisce una novità nel dibattito tra gli studiosi della materia; il fenomeno dei rapporti paraconiugali ha, infatti, da sempre interessato il diritto, in ragione dei mutamenti sociali che hanno inciso sulla struttura della famiglia, e ha dato luogo a una continua riflessione, culminata ormai in molte esperienze giuridiche nella elaborazione di una vera e propria disciplina normativa.

In una diversa impostazione, la questione della rilevanza del tema delle convivenze si è posta in termini in parte nuovi rispetto a quanto era emerso dal dibattito precedente, in considerazione della molteplicità dei significati che ha assunto il termine “convivenza” nella realtà sociale e, di riflesso, in quella giuridica¹.

Al fine di cogliere adeguatamente il senso di tali profonde trasformazioni, appare utile procedere partendo dall’esame del quadro normativo in materia così come delineato sul piano delle fonti europee e sovranazionali.

In tema di famiglia, l’art. 12² della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali prevede il diritto per

¹ Sui vari tipi di convivenza, v. da ultimo, M. TAMPONI, *Del convivere. La società post familiare*, Milano, 2019, p. 33.

² Art. 12 - Diritto al matrimonio. *Uomini e donne, in età matrimoniale, hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano*

uomini e donne in età adulta di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali e, contemporaneamente, attribuisce rilevanza alle altre unioni attraverso disposizioni diverse, che tutelano la posizione del singolo e i suoi diritti, riconoscendo a ogni persona il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8).

Le Istituzioni comunitarie, pur non avendo una competenza diretta in tema di disciplina sostanziale del matrimonio e dei rapporti di convivenza, tuttavia, sono frequentemente intervenute sul tema³.

In tale contesto, la richiesta ha riguardato, alternativamente, l'eliminazione degli ostacoli frapposti al matrimonio di coppie omosessuali o l'introduzione di un istituto giuridico equivalente, garantendo pienamente diritti e vantaggi del matrimonio e consentendo la registrazione delle unioni⁴. D'altra parte, non è difficile rilevare che la maggioranza degli Stati membri si è effettivamente dotata di una legislazione specifica in tema di convivenze per mezzo di discipline *ad hoc* in cui sono state introdotte forme di contratti o di convivenze registrati da un'autorità pubblica al fine di consolidare il fenomeno⁵.

2. La disciplina interna in materia di coppie omosessuali

Nel nostro sistema, l'assetto definitivo della disciplina in materia si è conseguito con la l. n. 76 del 20 maggio 2016, dopo che la Corte eu-

l'esercizio di tale diritto. Ritiene, al riguardo, G. FERRANDO, *Diritto di famiglia*, Milano, 2017, p. 140, che la norma riconosce il diritto di sposarsi e, disgiuntamente, il diritto di costituire una famiglia.

³ È sufficiente rinviare, al riguardo, a V. SCALISI, «*Famiglia*» e «*famiglie*» in *Europa*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, p. 21 ss.; F.D. BUSNELLI, M.C. VITUCCI, *Frantumi europei di famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, p. 182 ss.

⁴ Cfr. Risoluzioni del Parlamento europeo dell'8 febbraio 1994 (A3 0028/94); 16 marzo 2000 (A5 0050/00); 4 settembre 2003 (A5 0281/03); 24 maggio 2012 (2012/2657/RSP). In Italia, oggi, v. la disciplina contenuta nella l. n. 76 del 20 maggio 2017.

⁵ Il primo Stato che ha introdotto una specifica disciplina in materia è la Danimarca (1989), seguita dalla Svezia (1994), dai Paesi Bassi (1997), dal Belgio (1998), da alcune comunità autonome della Spagna, dalla Francia (1999), dalla Germania (2001), dalla Finlandia (2001), dal Portogallo (2001), dal Lussemburgo (2004) e dal Regno Unito (2005).

ropea dei diritti dell'uomo aveva ribadito che, avendo le coppie omosessuali la stessa capacità di quelle eterosessuali, dovesse a loro essere riconosciuto analogo trattamento giuridico in ordine alla tutela della loro relazione⁶.

Con riferimento alla convivenza tra persone dello stesso sesso, prima della l. n. 76 del 2016, già la Corte costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, aveva riconosciuto la necessità di dare accoglienza nel nostro sistema a istanze di tutela di diritti fondamentali – da ricondurre alla tutela delle formazioni sociali *ex art. 2 Cost.* – in cui far rientrare l'unione tra due persone dello stesso sesso che hanno il diritto di vivere liberamente la loro condizione di coppia. A tal riguardo è molto chiaro il Considerando n. 8 della sentenza citata ove si legge:

L'art. 2 Cost. dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Orbene, per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Si deve escludere, tuttavia, che l'aspirazione a tale riconoscimento – che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia – possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio. È sufficiente l'esame, anche non esaustivo, delle legislazioni dei Paesi che finora hanno riconosciuto le unioni suddette per verificare la diversità delle scelte operate. Ne deriva, dunque, che, nell'ambito applicativo dell'art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità d'intervenire a tutela di specifiche situazioni (come è avvenuto per le convivenze *more uxorio*: sentenze n. 559 del 1989 e n. 404 del 1988). Può accadere, infatti, che, in rela-

⁶ Trattasi della sentenza del 21 luglio 2015, Causa *Oliari* e altri *contro* Italia (Ricorsi nn. 18766/11 e 36030/11).

zione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, trattamento che questa Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza.

E la Suprema Corte, con la citata sentenza n. 4184 del 2012⁷, richiamandosi a questo autorevole precedente, pur ritenendo inammissibile il matrimonio tra persone dello stesso sesso, ha indirettamente riconosciuto il diritto delle medesime di vivere liberamente la loro condizione di coppia e di adire il giudice ordinario perché, in specifiche situazioni, riconosca loro il medesimo trattamento riservato dalla legge alla coppia coniugata. Si legge infatti in motivazione:

a prescindere dall'intervento del legislatore in materia, quali titolari del diritto alla "vita familiare" e nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, le coppie omosessuali possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza appunto di specifiche situazioni, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata e, in tale sede, eventualmente sollevare le conferenti eccezioni di illegittimità costituzionale delle disposizioni di legge vigenti(...).

Tuttavia, nella nuova disciplina nessuna esplicita equiparazione è avvenuta tra l'atto di costituzione dell'unione civile e il matrimonio; nessuna pretesa di costituzione di qualche forma di filiazione è stata riconosciuta ai componenti la unione civile, con chiara negazione, dunque, dell'esistenza di un loro *diritto alla genitorialità*⁸; tanto, nonostante nella prassi giurisprudenziale numerosi casi fossero giunti già all'attenzione dei giudici di merito soprattutto sotto forma di domande volte a ottenere la trascrizione dell'atto di nascita di un figlio nato all'estero per mezzo di procreazione medicalmente assistita.

⁷ Citata in nt. n. 2.

⁸ Cfr. *amplius*, R. SENIGAGLIA, *Genitorialità tra biologia e volontà, tra fatto e diritto, essere e dover essere*, in *Eur. e dir. priv.*, 2017, p. 953 ss.; A. NICOLUSSI, *Famiglia e biodiritto civile*, in *Le parole del diritto. Scritti in onore di Carlo Castronovo*, Napoli, 2018, soprattutto p. 753 ss.

La questione più spinosa sul punto è, infatti, rappresentata dalle numerose istanze di genitorialità che, tuttora, provengono dalle coppie unite civilmente e che aprono questioni giuridiche delicatissime in quanto coinvolgono norme inderogabili e principi di ordine pubblico consolidati. Infatti, mentre nelle unioni civili formate da donne la questione è meno dirompente potendo una di esse generare ricorrendo alla fecondazione medicalmente assistita ed essere, dunque, sempre genitore biologico del nato, diversamente l'unione civile di due uomini deve necessariamente ricorrere alla maternità surrogata che nel nostro sistema è vietata e perseguita penalmente dall'art. 12, 6° comma, l. n. 40 del 2004.

3. Il diritto alla genitorialità nella giurisprudenza di merito

Al riguardo, è noto il *favor* da parte della giurisprudenza di merito⁹, orientata nel senso di ritenere come meritevole la pretesa di genitorialità da parte delle coppie omosessuali; orientamento, questo, supportato dal costante ricorso alla ricostruzione operata dalla giurisprudenza europea *in subiecta materia*, mediante il riferimento diretto alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo che, all'art. 8, tutela espressamente la vita privata e familiare.

Nelle motivazioni dei giudici di merito, infatti, si legge ormai di frequente che il giudice nazionale non possa esimersi dal richiamare i criteri interpretativi, individuati dalla Corte costituzionale con le sentenze 348 e 349 del 2007 e 317 del 2009¹⁰; pronunce, queste, con le quali la Consulta aveva rilevato come l'art. 117, 1 co., Cost. abbia operato un "rinvio mobile" alle disposizioni della CEDU e all'interpretazione che ne dà la Corte europea dei diritti dell'uomo, acquistando così essi titolo

⁹ Cfr., ad esempio, C. App. Torino, 29 ottobre 2014; C. App. Perugia, 7 agosto 2018; Trib. Roma, 11 maggio 2018; Trib. Bologna, 6 luglio 2018, tutte pubblicate in www.articolo29.it. Ampia trattazione della materia in A. VALONGO, *Nuove genitorialità nel diritto delle tecnologie riproduttive*, in *Quaderni di Diritto delle successioni e della famiglia*, 12/2017, p. 69 ss.

¹⁰ Si tratta delle famose sentenze C. cost. 24 ottobre 2007, nn. 348 e 349, edite e commentate, *inter alia*, su Forum costituzionale.it del 2007.

di fonti interposte, integrando in tal modo il parametro costituzionale di riferimento.

Seguendo questa impostazione, è stato sistematicamente ritenuto che spetta al giudice ordinario il compito di operare una “interpretazione convenzionalmente orientata” delle norme nazionali; e che, qualora questa via non fosse percorribile, il giudice dovrebbe sollevare la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte per contrasto con l’art. 117, 1° co. Cost.

La Corte costituzionale ha attribuito così ai giudici nazionali il dovere di “leggere” la norma nazionale muovendo verso un’interpretazione che sia conforme alle disposizioni della CEDU, così come interpretate dalla Corte di Strasburgo, dovendosi ritenere che

un incremento di tutela indotto dal dispiegarsi degli effetti della normativa CEDU certamente non viola gli articoli della Costituzione posti a garanzia degli stessi diritti; anzi, ne esplicita ed arricchisce il contenuto, alzando il livello di sviluppo complessivo dell’ordinamento nazionale nel settore dei diritti fondamentali (Punto 8 del Considerato in diritto, sentenza 317/2009) e nel rispetto del principio dell’ordine pubblico.

Quest’ultimo concetto, ai fini internazional-privatistici, si identifica con quello indicato con l’espressione “ordine pubblico internazionale” da intendersi come complesso di principi fondamentali caratterizzanti l’ordinamento interno in un determinato periodo storico e fondati su esigenze di garanzia comuni ai diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, sulla base di valori sia interni che esterni all’ordinamento purché accettati come patrimonio condiviso in una determinata comunità giuridica sovranazionale¹¹.

4. La recente posizione delle Sezioni Unite della Suprema Corte

Di recente, la questione del riconoscimento di un *diritto alla genitorialità* a favore della coppia omosessuale è giunta all’attenzione della

¹¹ Come evidenziato dalla Suprema Corte. Cfr. Cass. sez. III, 19405/2013; Cass. 26.04.2013 n. 10070 che richiama Cass. 06.12.2002 n. 17349 e Cass. 23.02.2006 n. 4040.

prima sezione civile della Corte di Cassazione, alla quale è stato sottoposto il caso esaminato dalla Corte d'Appello di Trento, che, nel febbraio 2017¹², aveva dato l'autorizzazione alla trascrizione in Italia dell'atto, firmato dalla Corte di Giustizia dell'Ontario, in cui veniva riconosciuta a una coppia di uomini la genitorialità di due minori nati in Canada per effetto di procreazione assistita con gestazione surrogata.

Per la complessità e la particolare rilevanza delle questioni, i giudici della prima sezione civile, con un'ordinanza del febbraio 2018¹³, trasmettevano gli atti al primo Presidente della Suprema Corte, affinché valutasse la trattazione del caso davanti alle Sezioni Unite le quali si sono espresse con la sentenza n. 12193 dell'8 maggio 2019¹⁴.

Dopo aver affrontato e risolto le numerose questioni di rito poste dal caso specifico, entrando *in medias res*, trattandosi del riconoscimento dell'efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero con il quale era stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero e un cittadino italiano, i giudici di legittimità procedono inquadrando il caso a essi prospettato entro la cornice dei limiti dell'ordine pubblico, come richiesto dagli artt. 64 e ss. della legge n. 218 del 1995. A tal proposito, essi precisano che tale compatibilità

¹² C. App. Trento, 23 febbraio 2017, in *Foro it.*, 2017, I, c. 1035 ss., con nota di G. CASABURI; cfr., altresì, G. CARDACI, *La trascrizione dell'atto di nascita straniero formato a seguito di gestazione per altri*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2017, I, p. 1034 ss.

¹³ Non sono mancati i commenti anche a questa ordinanza: cfr. V. BARBA, *Note minime sull'ordine pubblico internazionale*; M. DOGLIOTTI, *Davanti alle sezioni unite della cassazione i "due padri" e l'ordine pubblico. Un'ordinanza di rimessione assai discutibile*, entrambi consultabili online sul sito www.articolo29.it.

¹⁴ Per un primo commento edito nel momento in cui si scrive, G. FERRANDO, *Maternità per sostituzione all'estero: le sezioni unite dichiarano inammissibile la trascrizione dell'atto di nascita. Un primo commento*, in *Fam. e Dir.*, 2019, 7, pp. 653 e ss.; G. CASABURI, *Le alterne vicende delle nuove forme di genitorialità nella giurisprudenza più recente* (nota a sentenza Cass., Sez. Un., 8 maggio 2019, n. 12193), in *Foro it.*, 2019, I, pp. 2003 e ss.; A. PALMA, *Maternità surrogata e "diritto ad essere genitori" dopo la sentenza delle sezioni Unite della Cassazione n. 12193 del 2019*, in *Salvis Juri-bus*, 18 luglio 2019. Affrontano il tema in correlazione con il principio dell'ordine pubblico A. SASSI, S. STEFANELLI, *Ordine pubblico differenziato e diritto allo stato di figlio nella g.p.a.*, in www.articolo29.it.

dev'essere valutata alla stregua non solo dei principi fondamentali della nostra Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui gli stessi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti, nonché dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza costituzionale ed ordinaria, la cui opera di sintesi e ricomposizione dà forma a quel diritto vivente dal quale non può prescindere nella ricostruzione delle nozioni di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell'ordinamento in un determinato momento storico.

Di particolare interesse, a questo punto del ragionamento seguito dalle Sezioni Unite, il passaggio motivazionale in cui si precisa a quale limite il concetto dell'ordine pubblico debba essere asservito per l'ingresso di provvedimenti esterni e, in controtendenza nei confronti dell'orientamento che sia le Corti europee sia talune corti italiane avevano espresso riguardo all'esistenza di *un diritto alla genitorialità tout court*, hanno precisato che

il limite che l'ordinamento nazionale pone all'ingresso di norme e provvedimenti stranieri, a protezione della sua coerenza interna, (...) non può ridursi ai soli valori condivisi dalla comunità internazionale, ma comprende anche principi e valori esclusivamente propri, purché fondamentali e (perciò) irrinunciabili.

E, poiché l'applicabilità del divieto della surrogazione di maternità di cui all'art. 12, 6° co., l. n. 40 del 19 febbraio 2004, è indubbiamente di ordine pubblico, stante la previsione della sanzione penale, hanno ulteriormente ribadito che

vengono qui in rilievo la dignità umana – costituzionalmente tutelata – della gestante e l'istituto dell'adozione, con il quale la surrogazione di maternità si pone oggettivamente in conflitto, perché soltanto a tale istituto, governato da regole particolari poste a tutela di tutti gli interessati, in primo luogo dei minori, e non al mero accordo delle parti, l'ordinamento affida la realizzazione di progetti di genitorialità priva di legami biologici con il nato¹⁵.

¹⁵ Sul concetto di ordine pubblico, accolto nella decisione in commento, v. G. PERLINGIERI, *Ordine pubblico e identità culturale. Luci e ombre nella recente pronuncia*

Rafforzando ulteriormente il cambio di rotta sul piano motivazionale delle decisioni, la Suprema Corte compie il passaggio decisivo per prendere le distanze dall'orientamento precedente ed esclude senza mezzi termini che il divieto di maternità surrogata si ponga in contrasto con l'interesse superiore del minore (c.d. *best interest of the child principle*), tutelato, tra gli altri, dall'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176; al contrario, ritenendo, invece,

che tale interesse si realizzi proprio attribuendo la maternità a colei che partorisce e affidando [...] all'istituto dell'adozione, realizzata con le garanzie proprie del procedimento giurisdizionale, piuttosto che al semplice accordo delle parti, la realizzazione di una genitorialità disgiunta dal legame biologico.

Dal che emerge il principio di diritto con cui le Sezioni Unite chiudono questa parte della vicenda:

Il riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed il genitore d'intenzione munito della cittadinanza italiana trova ostacolo nel divie-

delle Sezioni Unite in tema di c.d. maternità surrogata, in *Diritto delle successioni e della famiglia*, 2019, p. 337 e ss.; U. SALANITRO, *Quale ordine pubblico secondo le Sezioni Unite? Tra omogenitorialità e surrogazione, all'insegna della continuità*, consultabile sul sito www.giustiziacivile.com. Sul tema si rinvia anche a G. PERLINGIERI, G. ZARRA, *Ordine pubblico interno e internazionale tra caso concreto e sistema ordinamentale*, Napoli, 2019, riferite da A. PALMA, *op. cit.*, il quale riporta anche notizia di due ordinanze del Tribunale di Pordenone, 2 luglio 2018 e Tribunale di Bolzano, 3 gennaio 2019 (consultabili su www.articolo29.it), con cui è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 e dell'art. 12, commi 2, 9, 10 della legge n. 40 del 2004 che vietano la PMA alle coppie dello stesso sesso. L'Autore riferisce, altresì, che «Al riguardo con un comunicato del 18 giugno 2019 la Corte costituzionale, riunita in camera di consiglio per discutere le questioni sollevate dai Tribunali di Pordenone e di Bolzano sulla legittimità costituzionale della legge n. 40 del 2004 là dove vieta alle coppie omosessuali di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ha affermato che al termine della discussione le questioni sono state dichiarate non fondate. La Corte ha ritenuto che le disposizioni censurate non siano in contrasto con i principi costituzionali invocati dai due Tribunali» (A. PALMA, *op. cit.*, nt. n. 8).

to della surrogazione di maternità previsto dall'art. 12, comma sesto, della legge n. 40 del 2004, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l'istituto dell'adozione; la tutela di tali valori, non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull'interesse del minore, nell'ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice non può sostituire la propria valutazione, non esclude peraltro la possibilità di conferire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l'adozione in casi particolari, prevista dall'art. 44, comma primo, lett. d), della legge n. 184 del 1983.

In anni pregressi, già la Corte di Cassazione¹⁶ aveva statuito che tra principi e valori fondamentali potesse essere annoverato il divieto di maternità surrogata, il quale è assistito dalla sanzione penale a presidio della dignità della gestante. A giudizio della Corte, il bilanciamento era stato operato a monte dal legislatore, sicché al giudice, in caso di maternità surrogata, non resterebbe alcuna discrezionalità da esercitare in relazione al caso concreto; e così ragionando, in quella occasione la Suprema Corte ha negato ogni apertura nei confronti della pratica surrogativa e del riconoscimento dei provvedimenti stranieri accertanti lo *status filiationis* del minore. Il tutto perfettamente in linea con quanto desumibile anche dalla pronuncia della Corte costituzionale¹⁷ la quale ha affidato al giudice di merito il compito di bilanciare gli interessi da tutelare, sulla base della peculiarità del caso concreto, ma in conformità delle norme inderogabili.

Secondo questa impostazione, ferma restando la valutazione di contrarietà alla pratica di maternità surrogata per la evidente lesione della dignità della donna e per la mercificazione che ne deriverebbe del suo corpo, lo *status filiationis* conseguito in tal modo resta un atto contrario all'ordine pubblico.

Purtuttavia, in fatto di *status*, rimane attuale, seppure ancora controversa, in attesa di un'interpretazione evolutiva, la questione di riconoscere che una situazione giuridica soggettiva qual è appunto lo *status*, acquisita da una persona all'interno di uno Stato membro dell'Unione

¹⁶ Cass. 11 novembre 2014, n. 24001, in *Foro it.*, 2014, 1, pp. 3408 e ss.

¹⁷ Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272, in *Foro it.*, 2018, 1, pp. 7 e ss.; in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2018, 4, pp. 546 e ss.

europea, possa essere integralmente riconosciuta in altro Stato che non contempli quella situazione; di modo che, insieme al diritto di circolare liberamente all'interno del territorio europeo, circoli anche lo *status* della persona¹⁸.

¹⁸ Dettagliata ricostruzione delle motivazioni a sostegno della tesi in A. VALONGO, *op. ult. cit.*, p. 157-162, testo e note.

COLLANA
‘QUADERNI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA’

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

1. *L'applicazione delle regole di concorrenza in Italia e nell'Unione europea. Atti del IV Convegno Antitrust tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento* - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE CARPAGNANO (2014)

2. *Dallo status di cittadino ai diritti di cittadinanza* - (a cura di) FULVIO CORTESE, GIANNI SANTUCCI, ANNA SIMONATI (2014)

3. *Il riconoscimento dei diritti storici negli ordinamenti costituzionali* - (a cura di) MATTEO COSULICH, GIANCARLO ROLLA (2014)

4. *Il diritto del lavoro tra decentramento e ricentralizzazione. Il modello trentino nello spazio giuridico europeo* - (a cura di) ALBERTO MATTEI (2014)

5. *European Criminal Justice in the Post-Lisbon Area of Freedom, Security and Justice* - JOHN A.E. VERVAELE, with a prologue by Gabriele Fornasari and Daria Sartori (Eds.) (2014)

6. *I beni comuni digitali. Valorizzazione delle informazioni pubbliche in Trentino* - (a cura di) ANDREA PRADI, ANDREA ROSSATO (2014)

7. *Diplomatici in azione. Aspetti giuridici e politici della prassi diplomatica nel mondo contemporaneo* - (a cura di) STEFANO BALDI, GIUSEPPE NESI (2015)

8. *Il coordinamento dei meccanismi di stabilità finanziaria nelle Regioni a Statuto speciale* - (a cura di) ROBERTO TONIATTI, FLAVIO GUELLA (2014)

9. *Reti di libertà. Wireless Community Networks: un'analisi interdisciplinare* - (a cura di) ROBERTO CASO, FEDERICA GIOVANELLA (2015)

10. *Studies on Argumentation and Legal Philosophy. Further Steps Towards a Pluralistic Approach* - (Ed. by) MAURIZIO MANZIN, FEDERICO PUPPO, SERENA TOMASI (2015)

11. *L'eccezione nel diritto. Atti della giornata di studio (Trento, 31 ottobre 2013)* - (a cura di) SERGIO BONINI, LUCIA BUSATTA, ILARIA MARCHI (2015)

12. José Luis Guzmán D'Albora, *Elementi di filosofia giuridico-penale* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, ALESSANDRA MACILLO (2015)

13. *Verso nuovi rimedi amministrativi? Modelli giustiziali a confronto* - (a cura di) GIANDOMENICO FALCON, BARBARA MARCHETTI (2015)

14. *Convergences and Divergences between the Italian and the Brazilian Legal Systems* - (Ed. by) GIUSEPPE BELLANTUONO, FEDERICO PUPPO (2015) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/116513>)

15. *La persecuzione dei crimini internazionali. Una riflessione sui diversi meccanismi di risposta. Atti del XLII Seminario internazionale di studi italo-tedeschi, Merano 14-15 novembre 2014 - Die Verfolgung der internationalen Verbrechen. Eine Überlegung zu den verschiedenen Reaktionsmechanismen. Akten des XLII. Internationalen Seminars deutsch-italienischer Studien, Meran 14.-15. November 2014* - (a cura di / herausgegeben von) ROBERTO WENIN, GABRIELE FORNASARI, EMANUELA FRONZA (2015)

16. *Luigi Ferrari Bravo. Il diritto internazionale come professione* - (a cura di) GIUSEPPE NESI, PIETRO GARGIULO (2015)

17. *Pensare il diritto pubblico. Liber Amicorum per Giandomenico Falcon* - (a cura di) MAURIZIO MALO, BARBARA MARCHETTI, DARIA DE PRETIS (2015)

18. *L'applicazione delle regole di concorrenza in Italia e nell'Unione europea. Atti del V Convegno biennale Antitrust. Trento, 16-18 aprile 2015* - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE CARPAGNANO (2015)

19. *From Contract to Registration. An Overview of the Transfer of Immoveable Property in Europe* - (Ed. by) ANDREA PRADI (2015) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/140085>)

20. *Diplomatici in azione. Aspetti giuridici e politici della prassi diplomatica nel mondo contemporaneo. Volume II* - (a cura di) STEFANO BALDI, GIUSEPPE NESI (2016) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/143369>)

21. *Democrazie e religioni: libertà religiosa, diversità e convivenza nell'Europa del XXI secolo. Atti del convegno nazionale Adec Trento, 22 e 23 ottobre 2015* - (a cura di) ERMINIA CAMASSA (2016)

22. *Modelli di disciplina dell'accoglienza nell'“emergenza immigrazione”*. *La situazione dei richiedenti asilo dal diritto internazionale a quello regionale* - (a cura di) JENS WOELK, FLAVIO GUELLA, GRACY PELACANI (2016)

23. *Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione* - (a cura di) MARCO BOMBARDELLI (2016)

24. *Il declino della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato. Atti del IV Congresso nazionale SIRD. Trento, 24-26 settembre 2015* - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE GRAZIADEI (2016)

25. *Fiat Intabulatio. Studi in materia di diritto tavolare con una raccolta di normativa* - (a cura di) ANDREA NICOLUSSI, GIANNI SANTUCCI (2016)

26. *Le definizioni nel diritto. Atti delle giornate di studio, 30-31 ottobre 2015* - (a cura di) FULVIO CORTESE, MARTA TOMASI (2016)

27. *Diritto penale e modernità. Le nuove sfide fra terrorismo, sviluppo tecnologico e garanzie fondamentali. Atti del convegno. Trento, 2 e 3 ottobre 2015* - (a cura di) ROBERTO WENIN, GABRIELE FORNASARI (2017)

28. *Studies on Argumentation & Legal Philosophy / 2. Multimodality and Reasonableness in Judicial Rhetoric* - (Ed. by) MAURIZIO MANZIN, FEDERICO PUPPO, SERENA TOMASI (2017) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/106571>)

29. *Il Giudice di pace e la riforma della magistratura onoraria. Atti del Convegno. Trento, 3-4 dicembre 2015* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, ELENA MATTEVI (2017) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/178978>)

30. *Il diritto in migrazione. Studi sull'integrazione giuridica degli stranieri* - (a cura di) FULVIO CORTESE, GRACY PELACANI (2017)

31. *Diplomatici in azione. Aspetti giuridici e politici della prassi diplomatica nel mondo contemporaneo. Volume III* - (a cura di) STEFANO BALDI, GIUSEPPE NESI (2017) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/184772>)

32. *Carlo Beduschi. Scritti scelti* - (a cura di) LUCA NOGLER, GIANNI SANTUCCI (2017)

33. *Diplomatici. 33 saggi su aspetti giuridici e politici della diplomazia contemporanea* - (a cura di) STEFANO BALDI, GIUSEPPE NESI (2018)
34. *Sport e fisco* - (a cura di) ALESSANDRA MAGLIARO (2018)
35. *Legal Conversations Between Italy and Brazil* - (a cura di) GIUSEPPE BELLANTUONO, FABIANO LARA (2018)
36. *Studies on Argumentation & Legal Philosophy / 3. Multimodal Argumentation, Pluralism and Images in Law* - (Ed. by) MAURIZIO MANZIN, FEDERICO PUPPO, SERENA TOMASI (2018) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/218719>)
37. *Assetti istituzionali e prospettive applicative del private antitrust enforcement nell'Unione europea. Atti del VI convegno biennale antitrust. Facoltà di Giurisprudenza. Trento, 6-8 aprile 2017* - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE CARPAGNANO (2018)
38. *La Direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) e la Direttiva alluvioni (2007/60/CE) dell'Unione europea. Attuazione e interazioni con particolare riferimento all'Italia* - (a cura di) MARIACHIARA ALBERTON, MARCO PERTILE, PAOLO TURRINI (2018)
39. *Saggi di diritto economico e commerciale cinese* - (a cura di) IGNAZIO CASTELLUCCI (2019)
40. *Giustizia riparativa. Responsabilità, partecipazione, riparazione* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, ELENA MATTEVI (2019) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/234755>)
41. *Prevenzione dei sinistri in area valanghiva. Attività sportive, aspetti normativo-regolamentari e gestione del rischio* - (a cura di) ALESSANDRO MELCHIONDA, STEFANIA ROSSI (2019)

42. *Pubblica amministrazione e terzo settore. Confini e potenzialità dei nuovi strumenti di collaborazione e sostegno pubblico* - (a cura di) SILVIA PELLIZZARI, ANDREA MAGLIARI (2019)

43. *Il private antitrust enforcement in Italia e nell'Unione europea: scenari applicativi e le prospettive del mercato. Atti del VII Convegno Antitrust di Trento, 11-13 aprile 2019* - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE CARPAGNANO (2019)

44. *Conciliazione, mediazione e deflazione nel procedimento davanti al giudice di pace. Esperienze euroregionali. Atti del Convegno. Trento, 10 maggio 2019* - (a cura di) SILVANA DALLA BONTÀ, ELENA MATTEVI (2020) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/259285>)

45. *Diritto e genere. Temi e questioni* - (a cura di) STEFANIA SCARPONI (2020)